TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 109

applicabilità dell'imposta agli appartamenti o camere mobiliate

Per le case, o camere che si affittano mobiliate, l'imposta sul valore locativo e' dovuta dal proprietario, se questi le ha date in affitto direttamente; e' dovuta dal primo inquilino, se questi le ha date in subaffitto. E' ammessa la rivalsa, a carico dell'inquilino o subinquilino, da parte del proprietario o del primo inquilino.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 15 febbraio 1938 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-109-applicabilita-dell-imposta-agli-appartamenti-o-camere-mobiliate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it